

Lecce, 29/08/2019

Prot. 18554

Egr. Dr.  
Alfredo Pagliaro  
Amministratore Unico Lupiae Servizi S.p.A

Egr. Sig. Sindaco  
del Comune di Lecce

**Oggetto:** avviso pubblico incarico legale.

Gent.mo Dr. Pagliaro,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, com'è noto, ha il dovere istituzionale di assumere ogni iniziativa finalizzata alla tutela della dignità professionale del decoro dell'Avvocatura. Nell'esercizio della doverosa attività di vigilanza che l'ordinamento affida agli Ordini sono costretto a segnalare che Codesta società non pare avere assunto determinazioni rispettose del decoro e dignità degli avvocati, tutelati dalla legge, avuto riguardo al contenuto dell'Avviso pubblicato nei giorni scorsi, rivolto agli avvocati per la manifestazione di interesse all'affidamento di un incarico triennale di consulenza extra giudiziale di supporto tecnico - giuridico agli uffici per le attività di: affari generali, procedure di gara, diritto societario, contrattualistica vigente in azienda, trattative delle controversie in sede stragiudiziale nonché per la costituzione in giudizio nelle controversie di diritto civile, diritto del lavoro e previdenziale, diritto societario, ferma la facoltà dell'A.U. di ritenere una causa di particolare importanza ai fini del conferimento dell'incarico ad altro avvocato esperto nella materia di cui si controverte.

Il compenso del professionista incaricato è stato determinato nella misura fissa di € 24.960,00 oltre accessori per l'attività di consulenza, nel mentre per l'attività difensiva svolta in giudizio è previsto un compenso secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, salvo il caso in cui i giudizi dovessero essere definiti con esito negativo per la Lupiae ovvero le spese di lite compensate. In dette ipotesi è prevista una decurtazione del compenso del professionista incaricato pari al 70% dei parametri minimi. In caso di condanna alle spese della controparte detto importo rappresenta il compenso del professionista.

L'Avviso appare *prima facie* illegittimo per contrasto con l'art. 13-bis della legge 247/2012 che riconosce agli avvocati il diritto all'equo compenso.

In base a siffatta disposizione sono considerati non equi i compensi non proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e comunque inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali di cui al D.M. 55/2014, indipendentemente dall'esito della causa.

**ORDINE DEGLI AVVOCATI**  
**presso la Corte di Appello di Lecce**  
**www.ordineavvocatilecce.it**  
**mail:info@ordineavvocatilecce.it PEC : ord.lecce@cert.legalmail.it**

Da una semplice comparazione tra quanto previsto nell'Avviso e le norme sopra richiamate, con particolare riferimento alla prevista decurtazione dell'onorario nella misura del 70% dei minimi (si ricorda che i minimi corrispondono al 50% del parametro) nei casi di soccombenza della società o di compensazione delle spese di lite, risulta patente la violazione del principio dell'equo compenso. Analoghe considerazioni andrebbero formulate con riferimento alla liquidazione delle spese in danno della controparte che potrebbero essere determinate dal Giudice in una misura non corrispondente ai parametri indicati. Si ricorda, peraltro, che il compenso così determinato non sfuggirebbe alla sanzione della nullità che l'affidatario dell'incarico potrebbe far valere in qualunque tempo, nonostante la sottoscrizione della convenzione.

Si evidenzia che al rispetto dell'equo compenso sono tenute anche le pubbliche amministrazioni e le società in house in ragione della previsione di cui all'art. 19-*quaterdecies*, terzo comma, della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (che si allega), secondo il quale: "3. *La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

Per quanto precede, si invita Codesta società a voler annullare in autotutela, nel termine di gg. 10 dal ricevimento della presente, le clausole dell'Avviso pubblico in contrasto con l'art. 13 bis della L. 247/2012 ed a volerle sostituire con altre conformi alla legge, con l'avvertimento che in difetto di adeguamento sarà esperita ogni azione a tutela del decoro, del prestigio e dell'autonomia dell'Avvocatura, non mancando di evidenziare la disponibilità del COA di Lecce a fornire qualunque ulteriore chiarimento e/o supporto normativo che necessitassero a Codesta società al fine di adottare le iniziative atte a garantire, anche per il futuro, il rispetto dell'obbligo di riconoscimento dell'equo compenso per le prestazioni professionali rese dagli Avvocati su incarico delle Lupiae Servizi S.p.A..

Distinti saluti

Il Presidente  
Prof. Avv. Antonio Tommaso De Mauro

